

Codice A1406C

D.D. 28 dicembre 2023, n. 2006

Costituzione del fondo di disponibilità anno 2023, ai sensi dell'art. 45 dell' "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni" in data 31 marzo 2020. Fondi 2023 (Missione 13 Programma 1)



ATTO DD 2006/A1406C/2023

DEL 28/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Costituzione del fondo di disponibilità anno 2023, ai sensi dell'art. 45 dell' "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni" in data 31 marzo 2020. Fondi 2023 (Missione 13 Programma 1). Accertamento di euro 595.166,70 sul capitolo di spesa di entrata 10446 - codice versante 250812 Ministero Economia e Finanze Addizionale IRPEF e contestuale impegno di euro 595.166,70 sul capitolo di spesa 157813 quale quota finalizzata del FSN a favore delle Aziende Sanitarie Regionali per la costituzione del "fondo aziendale annuo di disponibilità" di cui all'art 45.

Premesso che

l'art. 45 "Indennità di disponibilità" dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., del 31 marzo 2020 (ACN SAI) dispone:

"1. Allo scopo di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito del S.S.N. dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista e l'ampliamento orario di incarico, agevolando l'attuazione di quanto previsto, in particolare, dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), è istituita una indennità di disponibilità del rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti (biologi, chimici, psicologi);

2. L'indennità di cui al comma 1 è strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato con il SSN ed è erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell'anno non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 42;

3. *L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta mensilmente agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari ed ai professionisti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende;*
4. *Per la determinazione dell'importo dell'emolumento aggiuntivo della quota oraria di cui al comma 2, le Regioni dispongono di un fondo annuo stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, in euro 0,39 (zero/39) per ora di attività;*
5. *Annualmente la Regione determina la quota oraria che viene assegnata dalle Aziende ai soli aventi titolo di cui al comma 2, secondo i criteri definiti nei seguenti commi;*
6. *Il fondo annuo regionale, come determinato ai sensi del comma 4, viene ripartito annualmente sulla base del numero delle ore di incarico relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al comma 2;*
7. *La quota oraria derivante dal calcolo di cui al comma 5 è assegnata, come disposto al comma 2, agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti aventi diritto nel limite massimo di euro 8,60 (otto/60) per ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda. L'erogazione è subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui è instaurato l'incarico, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto di lavoro;*
8. *Il venir meno di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, o la mancata accettazione del completamento orario di cui all'articolo 20, comma 2, comporta l'immediata revoca del diritto a percepire l'indennità di cui al presente articolo e la restituzione di quanto già corrisposto nell'anno;*
9. *Allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista con riduzione dell'orario di incarico ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del presente Accordo, ovvero allo specialista ambulatoriale che fruisca dell'Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), non spetta l'indennità di cui al presente articolo."*

l'art. 5, del suddetto ACN SAI, rispettivamente alle tabelle A2 e B2, indica l'importo di incremento, per gli specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato e per i professionisti (biologi, chimici, psicologi) a tempo indeterminato, pari a €0,39 da destinare alla costituzione del "fondo annuo di disponibilità" di cui all'art 45.

Preso atto delle note della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), prot. n. 739/2020 del 4 settembre 2020 con la quale è stato chiarito che:

1. come tutti i fondi contrattuali disposti dagli AACCN, anche quello ex articolo 45 in esame è computato sulla base retributiva (e quindi oraria) degli aventi diritto, che in questo caso sono gli incaricati a tempo indeterminato di tutti e tre i settori contrattuali (ovvero specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti) ed è determinato come parte dell'incremento riconosciuto ai soggetti coinvolti (incaricati a tempo indeterminato);
2. la modalità di determinazione è evidenziata nelle tabelle annesse all'art. 5 (Arretrati ed incrementi) dell'ACN stesso, nelle quali si ritrovano le ripartizioni degli incrementi tra i vari fondi suddivisi per settori (specialisti e veterinari, professionisti) e per natura degli incarichi (tempo indeterminato e tempo determinato), dalle quali risulta che per le ore per le quali va moltiplicata la quota corrispondente a euro 0,39 sono solo quelle a tempo indeterminato retribuite in favore degli specialisti, dei veterinari e dei professionisti;
3. il fondo si ridetermina e si quantifica annualmente sulla base delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell'ACN nel precedente anno solare, (mentre la ripartizione del fondo avviene sulla base del "numero di ore di incarico" relative alla stesso precedente anno solare).

Visto che l'art. 45, comma 8, ACN 31 marzo 2020, prevede che "il venir meno di quanto previsto al comma 2 del presente articolo 20, comma 2 comporta l'immediata revoca del diritto a percepire

l'indennità di cui al presente articolo e la restituzione di quanto già corrisposto nell'anno".

Tenuto conto che la costituzione del fondo (pari ad euro 0,39 per il numero delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell'ACN SAI) e la ripartizione del fondo (in base al numero di ore di incarico) sono entrambi temporalmente riferite all'anno solare precedente.

Ritenuto che pertanto, l'indennità di disponibilità è erogabile ai soli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato nell'anno solare precedente rispetto al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto. Tale domanda integra esclusivamente il perfezionamento della condizione cui soggiace il diritto retributivo che fino a quel momento è potenziale, in quanto le ore dello specialista, del veterinario o del professionista, sia quelle svolte e retribuite che quelle di incarico, hanno già contribuito rispettivamente alla costituzione del fondo e ad individuare la quota di ripartizione. Coloro che acquisiscono l'incarico dal 1 gennaio al 7 gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione in questione non hanno potuto concorrere in alcun modo alla costituzione del fondo (ed alla determinazione della quota di ripartizione) e l'eventuale inclusione tra i percettori dell'emolumento rappresenterebbe, dunque, un esborso illegittimo a fronte di un onere non previsto né quantificato;

Visto che nell'art. 45 stesso non è stato fatto alcun riferimento alle "ore di incarico espletate nel mese di competenza", anzi, proprio per dare certezza all'onere e determinare invarianza della spesa in corso d'anno, le parti hanno sancito esplicitamente il riferimento ad un "emolumento" corrisposto in forza delle "ore di incarico relative al precedente anno solare".

Preso atto che le Regioni hanno condiviso le modalità di definizione del fondo oggetto della presente deliberazione nel corso delle riunioni del Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale – sub-area "medicina convenzionata" - della Commissione salute in data 19 febbraio 2021, al fine di adottare disposizioni comuni sul territorio nazionale, chiarendo dubbi interpretativi e condividendo le risposte fornite da SISAC;

Atteso che a seguito delle precisazioni SISAC e delle conclusioni emerse dal confronto nel gruppo di Coordinamento interregionale:

- l'onere per la costituzione del fondo rientra nell'ambito degli incrementi stabiliti dall'art. 5 dell'ACN 31 marzo 2020 e s.m.i. e quindi non costituisce onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, in quanto ricompreso nei trasferimenti correnti alle Aziende sanitarie regionali;
- la decorrenza del fondo è il 31 marzo 2020 e quindi:
- l'onere per la costituzione del fondo rientra nell'ambito degli incrementi stabiliti dall'art. 5 dell'ACN;
- rientra pertanto nei fondi accantonati nel bilancio delle ASR per l'applicazione dei rinnovi contrattuali del personale dipendente, non costituendo quindi onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, in quanto ricompreso nei trasferimenti correnti alle ASR;
- per l'anno 2023, l'incremento "indennità di disponibilità" di cui all'art. 45 dovrà essere riconosciuta, per il periodo 1.1.2022 – 31.12.2022, agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti aventi diritto già titolari di incarico nel 2021 che hanno presentato la dichiarazione di esclusività del rapporto di lavoro nei termini di legge.

Considerato che al fine di procedere ad una stima dell'importo del fondo annuale dell'indennità di disponibilità, il Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR ha richiesto alle ASR, con nota prot. 26831 del 14 luglio 2022, la compilazione e restituzione di preposta tabella con il conteggio delle ore di attività svolte dagli specialisti veterinari e professionisti titolari e, tenuto conto del riscontro ottenuto:

“Fondo di disponibilità 2023”: l’importo totale quantificato secondo il disposto di cui all’art. 45, comma 4, ammonta a € 595.166,70 come specificato di seguito:

- Totale regionale n. ore di attività remunerata dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022= 1.526.068,46 x 0,39 € = € 595.166,70
- Totale n. ore settimanali di incarico 2022, degli aventi diritto 2023 ai sensi dell’art. 45 = 11.765,75 x 52 settimane = 611.819,00

La quota oraria, che le ASR devono pertanto erogare moltiplicandola per le ore di attività svolte dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, determinata ai sensi dell’art. 45, comma 5, da riconoscere è pari a circa € 0,97

La spesa per il fondo di disponibilità 2023 trova copertura nell’ambito delle risorse del Fondo Sanitario 2023 ripartite con Intesa 262 del 9 novembre 2023 ed iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 annualità 2023 (Missione 13 Programma 1);

Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e s.m.i..

Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Nelle more dell’atto regionale finalizzato a costituire e definire il riparto a favore degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, il fondo di disponibilità per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 45 ACN SAI 31.3.2020;

occorre:

- accertare la somma di euro 595.166,70 sul capitolo di entrata 10446 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 annualità 2023, codice versante 250812 Ministero Economia e Finanze Addizionale IRPEF, quale quota finalizzata delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale;
- impegnare la somma di euro 595.166,70 sul capitolo di spesa 157813 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, quale quota finalizzata del FSN per il finanziamento fondo di disponibilità per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 45 ACN SAI 31.3.2020, rimandando a successivo atto l’assegnazione alle singole Aziende Sanitarie Regionali;

La transazione elementare dei suddetti movimenti contabili è rappresentata nell’ Allegato “Appendice A Elenco RegISTRAZIONI contabili “ parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:

il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti);

l'accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021 n. 1-3361;

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'ACN SAI del 31 marzo 2020, artt. 45 e 5;
- vista la nota della SISAC del 4 settembre 2020 prot. n. 739/2020;
- vista la nota della SISAC del 14 ottobre 2020 prot. n. 858/2020;
- vista la nota della SISAC del 19 febbraio 2021 prot. n. 187/2021;
- vista la D.G.R. 1 - 6763 del 27 aprile 2023 e la Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025;
- vista la D.G.R. 9-7070 del 20 giugno 2023;
- art. 17 e 18 legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13 aprile 2000", come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022, "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017";
- D.G.R. 30 gennaio 2023 n. 3-6447, recante "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023.";

- Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- D.G.R 1 - 6763 - del 27 aprile 2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025;
- Legge regionale 31 luglio 2023, n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023- 2025";
- D.G.R 17-7391 del 3 agosto 2023 Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023;

determina

per le motivazioni espresse in premessa di

- accertare la somma di euro 595.166,70 sul capitolo di entrata 10446 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 annualità 2023, codice versante 250812 Ministero Economia e Finanze Addizionale IRPEF, quale quota finalizzata delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale;

- impegnare, nelle more del provvedimento deliberativo finalizzato a costituire a favore degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, il fondo di disponibilità per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 45 ACN SAI 31.3.2020 la somma di euro 595.166,70 sul capitolo di spesa capitolo di spesa 157813 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, quale quota finalizzata del FSN per il finanziamento del fondo di disponibilità per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 45 ACN SAI 31.3.2020;

- demandare a successivo atto deliberativo, a seguito della ricognizione effettuata dalle ASR la ripartizione del fondo presso le singole ASR, per l'anno 2023, dell'emolumento aggiuntivo della quota oraria agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 45, comma 5, ACN SAI;

La transazione elementare dei suddetti movimenti contabili è rappresentata nell' Allegato "Appendice A Elenco RegISTRAZIONI contabili " parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 2006/A1406C/2023 DEL 28/12/2023**

Accertamento N.: 2023/3544

Descrizione: COSTITUZIONE DEL FONDO DI DISPONIBILITÀ ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 45 DELL'"ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI" IN DATA 31 MARZO 2020. FONDI 2023

Importo (€): 595.166,70

Cap.: 10446 / 2023 - QUOTA DELL'ADDIZIONALE REGIONALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (D.LGS. N.118/2010 E D.LGS N.446/97)

Soggetto: Cod. 250812

PdC finanziario: Cod. E.1.01.02.04.001 - Addizionale IRPEF - Sanità

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 1 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 2 - per le entrate della gestione sanitaria della regione

Titolo: Cod. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia: Cod. 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

Impegno N.: 2023/25434

Descrizione: COSTITUZIONE DEL FONDO DI DISPONIBILITÀ ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 45 DELL'"ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI" IN DATA 31 MARZO 2020. FONDI 2023 (MISSIONE 13 PROGRAMMA 1)

Importo (€): 595.166,70

Cap.: 157813 / 2023 - EROGAZIONE FONDI PER FINANZIAMENTO DI PROGETTI OBIETTIVO DI RILEVANZA REGIONALE (LEGGE 833/78, LEGGE REGIONALE 8/95 ARTT.3 E 4)

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.020 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

COFOG: Cod. 07.4 - Servizi di sanità pubblica

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 4 - per le spese della gestione sanitaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 13 - Tutela della salute

Programma: Cod. 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA